

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24.7.1978, n. 34
al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24.7.78, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1
(Contributo di avviamento)

A partire dal 1981 il contributo di avviamento di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 24/7/1978 n. 34 é erogato per tre anni consecutivi in misura pari a £. 300.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto il primo anno, a £. 250.000 il secondo anno, a £. 200.000 il terzo anno.

Del regime di aiuti di cui al presente articolo possono beneficiare, a domanda, anche le cooperative giovanili cui sia già stato liquidato il contributo ai sensi della lettera a) dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1978, purché operanti.

Art. 2
(Contributi sulle spese di gestione)

Alle cooperative agricole giovanili di cui all'art. 1 della legge regionale 24/7/1978 n. 34 può essere concesso, a domanda, un contributo in conto capitale "una tantum" sulle spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati per gli anni 1981 e pregressi.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti l'istruttoria, la concessione, la liquidazione ed il pagamento del contributo e i relativi controlli.

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Art. 3

(Norme finanziarie)

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 é autorizzata per gli anni 1981 - 1982 una spesa globale pari a £. 700.000.000. All'onere relativo si provvede, per il 1981, apportando alla parte spesa del corrispondente bilancio annuale della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione:		
cap. 16204	competenza	cassa
	400.000.000	400.000.000
- in aumento		
cap. 04916	400.000.000	400.000.000

Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 é autorizzata per l'anno 1981 una spesa pari a £. 300.000.000. All'onere relativo si provvede apportando alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione:		
cap. 16202	competenza	cassa
	300.000.000	300.000.000
- in aumento:		
cap. 04917/bis (c.n.i.) "Contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative agricole giovanili"		
	competenza	cassa
	300.000.000	300.000.000

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemmine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 15 luglio 1981
ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)